



# Legge federale sul sostegno all'Istituzione nazionale per i diritti dell'uomo

## LIDU

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 173 capoverso 2 e 54 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

*decreta:*

### *Art. 1 Istituzione nazionale per i diritti dell'uomo*

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può sostenere con aiuti finanziari un centro nazionale indipendente che adempie compiti nell'ambito dei diritti dell'uomo.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributo alle spese d'esercizio.

<sup>3</sup> Per la concessione del sostegno devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2-5.

<sup>4</sup> Il centro sostenuto dalla Confederazione in virtù della presente legge costituisce l'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo (INDU) ai sensi della risoluzione 48/134 delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo («Principi di Parigi»)<sup>2</sup>.

### *Art. 2 Aggregazione a scuole universitarie o altri istituti accademici*

<sup>1</sup> L'INDU è aggregata a una o più scuole universitarie o ad altri istituti accademici ai sensi della legge federale del 30 settembre 2011<sup>3</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

<sup>2</sup> Le scuole universitarie o gli altri istituti accademici cui l'INDU è aggregata, mettono gratuitamente a sua disposizione l'infrastruttura necessaria, in particolare i locali e l'apparecchiatura informatica.

RU .....

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Allegato della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dic. 1992, Doc. N.U. A/Res/48/134

<sup>3</sup> RS 414.20

Legge federale sul sostegno all'Istituzione nazionale per i diritti dell'uomo

### **Art. 3** *Compiti*

<sup>1</sup> Al fine di promuovere i diritti dell'uomo in Svizzera, l'INDU adempie i seguenti compiti:

- a. informazione e documentazione;
- b. ricerca;
- c. elaborazione di pareri e raccomandazioni;
- d. promozione del dialogo e della cooperazione tra i servizi e le organizzazioni coinvolti nell'attuazione e nella promozione dei diritti dell'uomo;
- e. formazione e sensibilizzazione nel settore dei diritti dell'uomo;
- f. scambio internazionale.

<sup>2</sup> Il centro non adempie compiti amministrativi.

### **Art. 4** *Prestazioni*

Nell'ambito dei suoi compiti, il centro fornisce, dietro remunerazione, prestazioni per autorità o privati.

### **Art. 5** *Rappresentanza pluralista delle forze sociali coinvolte*

Nell'organizzazione dell'INDU sono rappresentate tutte le diverse forze sociali coinvolte nell'attuazione e nella promozione dei diritti dell'uomo.

### **Art. 6** *Contratto*

<sup>1</sup> L'aiuto finanziario della Confederazione è versato sulla base di un contratto a tempo indeterminato.

<sup>2</sup> Il contratto disciplina in particolare l'importo del contributo alle spese d'esercizio, le modalità di pagamento e i motivi di risoluzione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale designa le unità amministrative responsabili della conclusione e dell'esecuzione del contratto.

### **Art. 7** *Rapporto*

<sup>1</sup> L'INDU redige ogni anno un rapporto d'attività destinato alle Camere federali.

<sup>2</sup> Il rapporto è pubblicato.

### **Art. 8** *Indipendenza*

Nell'adempimento dei suoi compiti, l'INDU è indipendente rispetto alla Confederazione e alle scuole universitarie o agli altri istituti accademici cui è aggregata.

### **Art. 9** *Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.